

Codice A1813A

D.D. 4 luglio 2018, n. 1969

**Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione variante in corso d'opera degli interventi per la realizzazione di una pista ad uso agro-pastorale di accesso all'alpeggio Alpe Crest in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Lemie(To). Richiedente: Azienda agricola Poletto (P. IVA 05418620018 )**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la Azienda agricola Poletto s.s. (P. IVA 05418620018), per la realizzazione in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici della variante in corso d'opera relativa ad una pista ad uso agro-pastorale di accesso all'alpeggio Alpe Crest nel Vallone di Ovarda, individuata al foglio n° 2, particelle n° 15, 17, 18, 19 e 41 ed al foglio n° 6, particella n° 6 del N.C.T. del comune Lemie, precedentemente autorizzata con Provvedimento del comune di Lemie n° 01/2016 in data 29/06/2016, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni;;
  - in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
  - nel tratto dove la verifica di stabilità risulta inferiore ai valori di legge (1,3), dovrà essere verificata la necessità di imporre delle opere di sostegno delle scarpate in modo da ottenere valori di sicurezza adeguati;
  - sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di canalette trasversali lungo tutto il percorso della pista, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte al fine di evitare l'aggiramento delle canalette stesse da parte dell'acqua nonché la rifinitura verso la scarpata di valle, dove deve essere previsto localmente un rinforzo di massi sotto lo sbocco della canaletta;
  - in corrispondenza delle sezioni dove sono stati posati dei tubi per il convogliamento delle acque (zona della pietraia e zona sub pianeggiante prima dell'emergenza idrica), dovranno essere rifatti gli attraversamenti secondo quanto previsto in progetto, così come riportato nella Relazione geologica integrativa allegata al progetto a firma della Dott.sa Geol.a Marina Perino;
  - il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
  - le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico

- e di ripristino vegetativo dei luoghi, così come previsto in progetto: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
  - durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto, e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
  - i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
  - si raccomanda che la pista venga chiusa nel periodo invernale in presenza di innevamento, eventualmente tramite emissione di specifica ordinanza da parte del sindaco.
  - tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle
  - dovranno essere eseguite a regola d'arte le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;
  - devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cuticola erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
- b) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori; terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- c) la presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.
- d) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
- e) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- f) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali

condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

- g) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dall'obbligo di costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 ;
- g) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 trattandosi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- h) il titolare dell'autorizzazione non è tenuto ad eseguire la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, in quanto non è interessata da trasformazione o modifica superficie forestale;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

I Funzionari  
Nervo Barbara  
Peterlin Gabriele

IL Responsabile del Settore  
arch. Adriano Bellone